

AVVISO

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 recante:

“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”

Riportiamo qui di seguito un estratto di particolare interesse per le Imprese che, colpite dagli effetti della epidemia di COVID-19, intendono avvalersi delle facoltà concesse dalla Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 così come convertito nella Legge n. 27 del 24/4/2020.

Art. 56. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, **possono avvalersi dietro comunicazione** – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti **misure di sostegno finanziario**:

- per le **aperture di credito a revoca** e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del **29 febbraio 2020** o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al **30 settembre 2020**;
- per i prestiti **non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al **30 settembre 2020** alle medesime condizioni;
- per i **mutui** e gli altri finanziamenti a **rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle **rate** o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al **30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è **dilazionato**, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di **nuovi** o **maggiori** oneri per entrambe le parti; è **facoltà delle imprese** richiedere di **sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale**.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della **dichiarazione** con la quale l'Impresa **autocertifica** ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di *aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19*.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie **non siano**, alla data di pubblicazione del presente decreto, **classificate come esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese **le microimprese e le piccole e medie imprese** come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, **aventi sede in Italia**.

* * *

In presenza di Imprese che non ricadano nel perimetro definito dal Decreto su menzionato, MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa è a disposizione per trovare soluzioni di reciproco gradimento, previo contatto per le vie brevi.

Il Testo integrale della Legge può essere reperito sul sito della Gazzetta Ufficiale:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf>

Per ulteriori informazioni in merito si prega di Contattare il Centro Territoriale di MPS Capital Services, competente per la zona (Vedere CONTATTI).